

135/2013) (MANI).

Quanto agli epiloghi decisori, la dizione dell’art. 41-bis, c. 2-sexies, o.p. – precisando che il Ministro, allorché voglia disporre un nuovo provvedimento, deve evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di gravame ed espungendo il riferimento all’accoglimento parziale – induce a ritenere che la procedura possa concludersi con una revoca totale del decreto, oppure con il rigetto del reclamo, e conseguente conferma del provvedimento impugnato.

La legittimazione all’impugnativa avverso l’ordinanza emessa dal giudice di sorveglianza in sede di reclamo spetta, secondo i principi generali, al difensore dell’interessato e al pubblico ministero, da individuarsi, oltre che nel procuratore generale presso la Corte d’appello, nel procuratore nazionale antimafia e nel procuratore della Repubblica di cui al c. 2-bis dell’art. 41-bis o.p. (P.M. che procede alle indagini preliminari ovvero P.M. presso il giudice che procede).

Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento (anziché nel termine ordinario di cui all’art. 585, c. 1, lett. a, c.p.p.) e quest’ultimo deve essere trasmesso senza ritardo alla Corte di Cassazione (piuttosto che “il giorno stesso o, al più tardi, il giorno successivo”, come stabilito dagli artt. 123 c.p.p. e 44 disp. att. c.p.p.).

La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, senza che al tribunale di sorveglianza sia consentito disporre diversamente, ritenendosi “tassativamente” esclusa – in tema di regime differenziato – l’applicabilità dello schema generale ex art. 666, c. 7, c.p.p.

Per quanto concerne i motivi, l’art. 41-bis, c. 2-sexies, o.p. circoscrive la possibilità di ricorrere unicamente alla violazione di legge.

8. ESECUZIONE PENITENZIARIA MINORILE (IL D.LGS. N. 121/2018).

L’area del diritto penitenziario minorile è oggi disciplinato dal d.lgs. **2 ottobre 2018, n. 121**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre 2018, n. 250 e in vigore dal 10 novembre 2018, attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario*, di cui recepisce le disposizioni contenute all’art. 1, commi 81, 83 e 85 lett. p), e si occupa della riforma relativa all’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Si attenuano le tensioni evidenziate dalla Corte Costituzionale (Corte cost. 28 aprile 2017, n. 90, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p. nella parte in cui ostava alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i gravi delitti indicati nella

norma; Corte cost. 22 aprile 1997, n. 109; Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168; Corte cost. 25 marzo 1992, n. 125) relative alla individualizzazione e flessibilizzazione del trattamento penitenziario nei confronti dei minorenni, relativo alla finalità rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost. ed alla tutela della gioventù con la promozione degli istituti necessari a tale scopo ex art. 31, comma 2, Cost.

L'unica previsione rilevante in materia era quella posta tra le disposizioni transitorie e finali della l. 354/1975, il cui art. 79, comma 1, stabiliva che **le norme dell'ordinamento penitenziario dettate per gli adulti «[...] si applicano anche nei confronti dei minori sottoposti a misure penali fino a quando non sarà provveduto con apposita legge»** (TRIBISONNA).

L'impellenza di una riforma – sottolineata da subito dalla Corte costituzionale (Corte cost., n. 46/1978) – era ancor più sentita anche in considerazione del fatto che il **d.P.R. 448/1988**, che aveva introdotto la normativa sul processo penale a carico degli imputati minorenni, si era limitato alla disciplina della fase di cognizione, calibrato sull'interesse/dovere dello Stato al recupero del minore secondo una «complessiva ispirazione rieducativa» (TRIBISONNA).

Da un'altra parte, fondamentale appariva il richiamo a valori quali **l'individualizzazione del trattamento, il ricorso privilegiato a misure alternative**, la necessaria **separazione dei minori dagli adulti** nei luoghi di detenzione e la **carcerazione quale extrema rati** contenuti nelle fonti sovranazionali.

Ne derivava un sistema inadeguato, sovente tacciato di dubbi di legittimità costituzionale e irrispettoso delle indicazioni contenute nelle Convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia e sull'amministrazione della giustizia minorile, che reclamavano una specifica attenzione in materia (TRIBISONNA).

Così, delineato l'*an* delle regole normative di riferimento e, implicitamente, il *quomodo*, il **d.lgs. n. 121/2018** organizza la materia in quattro capi, relativi rispettivamente alle disposizioni generali (capo I), all'esecuzione esterna e alle misure penali di comunità (capo II), alla disciplina dell'esecuzione (capo III), e all'intervento educativo e organizzativo degli istituti penali per i minorenni (capo IV).

Il capo I) tratteggia le **finalità dell'esecuzione**, atteso che l'esecuzione penale minorile “deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”, secondo una definizione che, innestandosi nel dibattito sull'alternarsi di funzione retributiva e rieducativa della pena, pone quale primo obiettivo dell'esecuzione la sperimentazione dei percorsi di c.d. *restorative justice* (TRIBISONNA).

Tale impostazione, in linea con la riscoperta della vittima nel processo penale –

vieppiù avvalorata dall'attuazione anche in Italia della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 a opera del d.lgs. 212/2015 – si pone sulla scia di quanti osservano l'importanza che gli istituti di giustizia riparativa, e, tra questi, principalmente della mediazione autore/vittima, possano assumere anche in fase esecutiva.

Quindi, con un previsione che specifica e arricchisce di tutela quanto già emerge dal combinato disposto di cui agli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost., si precisa che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità «tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero» (TRIBISONNA).

Il Capo II contempla gli artt. dal 2 all'8 e disciplina in maniera del tutto innovativa le c.d. **misure penali di comunità**, le quali, previste ad esclusivo vantaggio dei condannati minori d'età e dei giovani adulti, rispondono appieno alla logica del trattamento differenziato e della carcerazione quale *extrema ratio* (TRIBISONNA).

In particolare, secondo l'elencazione contenuta nel comma 1 dell'art. 2 «sono misure penali di comunità l'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l'affidamento in prova in casi particolari» (TRIBISONNA).

Si tratta di istituti che, pur prendendo le mosse dalle corrispondenti previsioni contemplate dall'ordinamento penitenziario degli adulti al Capo IV del Titolo I della l. n. 354/1975 (previsioni operanti nel caso considerato previo vaglio di compatibilità), *“se ne discosta laddove appare specificamente pensato per meglio rispondere alle peculiarità della condizione psico-fisica del soggetto minorenne o di età inferiore ai venticinque anni. In tal senso, del tutto singolare e poco in linea con le finalità proclamate si mostra, invece, la previsione contenuta nel comma 3 dell'art. 2, che prevede l'applicazione dell'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis ord. pen. anche ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione del lavoro esterno dei giovani condannati”* (TRIBISONNA).

Le misure penali di comunità - vera novità della riforma - sono disposte solo laddove risultino in concreto idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, potendo ostare alla loro attivazione solo la sussistenza di un fondato pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta altri reati.

Parallelamente a quanto accade in seno al procedimento penale minorile in cui

la valutazione della personalità del minore operata ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 448/1988 costituisce *“la base su cui fondare la costruzione di un percorso giudiziario il più possibile parametrato alle esigenze e alle peculiarità soggettive dell'imputato minorenni, così l'osservazione e la valutazione della personalità del minorenni, delle condizioni di salute psico-fisica, dell'età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile rappresentano anche in sede di esecuzione il fondamento conoscitivo da porre a base della decisione del tribunale di sorveglianza”* (TRIBISONNA).

Inoltre, nel valorizzare ulteriormente in fase esecutiva il ruolo assai pregnante già rivestito dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni in seno al procedimento penale del minore, si deve altresì tenere in espressa considerazione non solo la proposta di programma di intervento educativo dallo stesso redatta (programma che sempre dovrà accompagnare una tale misura - art. 2, comma 2), ma anche dell'esistenza di percorsi formativi in atto (art. 2, comma 4). Questi, infatti, devono essere attentamente valutati nell'ottica dell'individualizzazione del trattamento e della necessità di non interrompere i processi educativi già positivamente avviati (TRIBISONNA).

Nella delicata operazione di scelta della misura più adeguata al caso concreto e ai connotati personologici del soggetto, poi, il tribunale persegue l'obiettivo di garantire il più rapido inserimento sociale del condannato con il minor sacrificio possibile per la sua libertà personale (art. 2, comma 5), giovandosi del sostegno e della supervisione dei servizi sociali e scongiurando il pericolo di recidiva (TRIBISONNA).

Così poste le linee guida del sistema delle misure penali di comunità, si stabilisce ancora che le stesse debbano avere una durata pari a quella della pena da eseguire (art. 2, comma 6) e che la loro esecuzione debba avvenire principalmente nel contesto di vita del minorenni e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari (art. 2, comma 7).

Posto poi che notoriamente le misure alternative alla detenzione rischiano di non trovare spazio applicativo in caso di mancanza di un adeguato domicilio che consenta il mantenimento di un contatto sicuro e costante del condannato con i servizi sociali deputati al controllo del percorso extra-murario e - probabilmente - allo scopo di favorire il ricorso alle misure penali di comunità anche nei su descritti casi di inadeguatezza dell'ambiente di provenienza o di mancanza di legami con il territorio, si prevede altresì la possibilità di applicare la misura mediante il collocamento dell'interessato in una comunità pubblica o del privato sociale (art. 2, comma 8). In alternativa, è la stessa previsione normativa che - nel valorizzare il ruolo attribuito all'ufficio di servizio sociale per i minorenni che agisce in maniera coordinata con i servizi socio-sanitari di residenza del